



VALENTINO DI CERBO

Per Grazia di Dio e della Sede Apostolica
Vescovo di Alife - Caiazzo

Prot. n° 148/2011

**Decreto di determinazione degli atti di straordinaria amministrazione per le persone giuridiche soggette al
Vescovo diocesano (cfr. can. 1281 § 2)**

Visto il can. 1281 § 2 del codice di diritto canonico;

visti i cann. 1291 e 1295, relativi, rispettivamente, alle alienazioni e ai negozi che possono peggiorare lo stato patrimoniale delle persone giuridiche pubbliche, nonché il can. 1297, relativo alle locazioni, con le ulteriori determinazioni contenute nella delibera n. 38 della Conferenza Episcopale Italiana;

sentito il parere del consiglio diocesano per gli affari economici in data 13/04/2011;

DECRETIAMO

che sono da considerarsi atti di straordinaria amministrazione, per le persone giuridiche a noi soggette:

1. l'alienazione di beni immobili di qualunque valore;
2. l'alienazione di beni mobili di valore superiore a un quinto della somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1291 § 1;
3. ogni disposizione pregiudizievole per il patrimonio, quali, ad esempio, la concessione di usufrutto, di comodato, di diritto di superficie, di servitù, di enfiteusi o affrancazione di enfiteusi, di ipoteca, di pegno o di fideiussione;
4. l'acquisto a titolo oneroso di immobili;
5. la mutazione della destinazione d'uso di immobili;
6. l'accettazione di donazioni, eredità e legati;
7. la rinuncia a donazioni, eredità, legati e diritti in genere;
8. l'affidamento di incarichi per progettazione, l'esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, straordinaria manutenzione di valore superiore ad €5.000,00.
9. ogni atto relativo a beni immobili o mobili di interesse artistico, storico o culturale;
10. l'inizio, il subentro o la cessione di attività imprenditoriali o commerciali;
11. la costituzione o la partecipazione in società di qualunque tipo;
12. la costituzione di un ramo di attività ONLUS;
13. la contrazione di debiti di qualsiasi tipo con istituti di credito, persone giuridiche, enti di fatto, persone fisiche;

14. la decisione di nuove voci di spesa rispetto a quelle indicate nel preventivo approvato;
15. l'assunzione di personale dipendente e la stipulazione di contratti per prestazioni non aventi carattere occasionale;
16. l'introduzione di un giudizio avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali dello Stato;
17. per le parrocchie, l'ospitalità permanente a qualsiasi persona non facente parte del clero parrocchiale.

Per porre validamente quanto sopra specificato, è necessaria l'autorizzazione scritta dell'Ordinario del luogo.

Alla richiesta di autorizzazione deve essere allegato il parere del consiglio per gli affari economici dell'ente richiedente e l'assenso del Consiglio per gli Affari Economici Diocesano.

All'Istituto diocesano per il sostentamento del clero si applicano esclusivamente i summenzionati nn. 1, 10, 11, 12, 15 e 16. Qualora il valore del bene oggetto della disposizione o il valore per il quale l'Istituto si espone fosse superiore alla somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana ai sensi del canone 1292 § 1, si applicano anche i nn. 3, 4, 7, 8, 13, e il n. 6, limitatamente alle ipotesi in cui gli atti a titolo gratuito siano gravati da condizioni od oneri.

Dato in Piedimonte Matese, dalla Curia Vescovile il 23 Settembre 2011.

Il Vescovo



+ Valentino DI CERBO

Il Cancelliere Vescovile

Sac. Domenico Iannotta

Sac. Domenico IANNOTTA

